



DOTT.SSA GIOVANNA BIFULCO
Piazzetta del Leone A Mergellina n. 2 - 80122 - Napoli
Telefax 081 7612413 - 081 18941342
Mail: giobif@libero.it; pec: giovanna.bifulco@odcecnapoli.it

TRIBUNALE DI NAPOLI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Legge 27 gennaio 2012, n.3 e successive modifiche

ATTESTAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE e RELAZIONE
PARTICOLAREGGIATA EX ARTT. 9, comma 2 e 3 bis, e 15 comma 6 L. n. 3/2012

Organismo di Composizione della Crisi

Gestore: Dott.ssa Giovanna Bifulco

Indice

1. Note preliminari.
2. Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato.
3. Individuazione dell'istituto giuridico previsto dalla L. n. 3/2012 inerente il caso specifico.
4. Composizione del nucleo familiare e individuazione delle spese correnti ai sensi dell'art. 9, comma 2 L. 3/2012.
5. Analisi del piano e verifica del sovraindebitamento.
 - 5.1 Attivo;
 - 5.2 Passivo;
6. Le cause dell'indebitamento e la diligenza nell'assumere volontariamente le obbligazioni.
7. Ragioni dell'incapacità ad adempiere (art. 9 c. 3 lett. b);
8. Atti di disposizione negli ultimi 5 anni e solvibilità del ricorrente negli ultimi 5 anni (art. 9 c. 3 lett. c).
9. Atti impugnati dai creditori (art. 9 c. 3 lett. d).
10. Precisazioni in merito alle spese di procedura prededucibili.
11. Esposizione della proposta e valutazione alla probabile convenienza dell'alternativa liquidatoria (art. 9 c. 3 bis lett. e).
12. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata (art. 9 c. 3 lett. e).
13. Conclusioni e attestazione del piano (art. 15 c. 6);



DOTT.SSA GIOVANNA BIFULCO
Piazzetta del Leone A Mergellina n. 2 – 80122 – Napoli
Telefax 081 7612413 - 081 18941342
Mail: giobif@libero.it; pec: giovanna.bifulco@odcecnapoli.it

1. Note preliminari.

La sottoscritta Dott.ssa Giovanna Bifulco (), con studio in Napoli, alla Piazzetta del Leone A Mergellina n. 2, 08118941342 ed indirizzo PEC: giovanna.bifulco@odcecnapoli.it, in data 9/12/2020, con comunicazione a mezzo PEC, è stata nominata dall'OCC Medi dell'Ordine di Napoli, quale gestore dell'Organismo di composizione della crisi, nel procedimento n. 18/2020 promosso dal Sig. De Crescenzo Marco, CF:

La scrivente ha accettato l'incarico in data 29/12/2020.

Il sig. De Crescenzo Marco è rappresentato e assistito, dai consulenti di parte dr.

ella qualità di Presidente, della
i, con sede legale in Pozzuoli
alla via

e dal dr.

ella qualità di Amministratore unico della società
8 dove i
proponenti eleggono domicilio.

Il sig. De Crescenzo Marco si trova in situazione di sovraindebitamento ex art. 6, comma 2, lettera a), L. n. 3/2012, ossia in "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni...";

Inoltre, il ricorrente non risulta aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al capo secondo della citata legge n. 3/2012.

Nella fattispecie in esame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 Legge n.3 del 27 gennaio 2012, e cioè i debitori:

- a) risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 2 lett. a) dell'art. 6 della legge n.3 del 27 gennaio 2012, vale a dire lo stato per cui persiste *"la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del Debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni"*;
- b) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale;
- c) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;



DOTT.SSA GIOVANNA BIFULCO
Piazzetta del Leone A Mergellina n. 2 - 80122 - Napoli
Telefax 081 7612413 - 081 18941342
Mail: giobif@libero.it; pec: giovanna.bifulco@odcecnapoli.it

d) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti previsti dalla L.3/2012;

d) non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano consumatore di cui agli articoli 14 e 14-bis della L. n.3/2012.

e) non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

f) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (piano del consumatore);

g) non risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (accordo di composizione della crisi).

Presupposto di accesso alla procedura è, infatti, il verificarsi di una perdurante situazione di squilibrio tra gli obblighi assunti e la capacità di farvi fronte, anche in relazione al patrimonio che risulti prontamente liquidabile.

Si parla di “*definitiva incapacità ad adempiere*”, quindi la difficoltà non deve essere transitoria ma irreversibile. Inoltre il riferimento al “*patrimonio prontamente liquidabile*” evidenzia un'ottica liquidatoria della procedura richiamando i dettami dell'art. 5 L.F.

Il sussistere del requisito di **Perdurante Squilibrio** nel caso *de quo* pare assai evidente in ragione dell'entità del debito dell'istante, degli impegni correnti in rapporto alle risorse finanziarie per questi disponibili.

2. Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato.

La previsione in capo al professionista facente funzioni di O.C.C., ai sensi della L.3/2012, di ausilio e affiancamento del debitore nella predisposizione del piano devono svolgersi in posizione di terzietà al fine di individuare una soluzione che possa essere soddisfacente agli interessi dei creditori. A tal fine il sottoscritto dichiara che:

- è in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della l.f;
- non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non è in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta



DOTT.SSA GIOVANNA BIFULCO

Piazzetta del Leone A Mergellina n. 2 – 80122 – Napoli

Telefax 081 7612413 - 081 18941342

Mail: giobif@libero.it; pec: giovanna.bifulco@odcecnapoli.it

l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);

- non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- non è legato al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- non ha prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo a favore del debitore.
- non è legato al ricorrente da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; di non aver prestato, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

Peraltro, come indicato dall'ODCEC nelle direttive impartite agli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, la partecipazione del professionista facente funzioni di O.C.C. alle riunioni per la predisposizione del piano, che esprima valutazioni preliminari sulle ipotesi formulate, non ne inficia l'indipendenza rientrando nell'attività di revisione necessaria prevista dall'art. 17 L.3/2012, e nella considerazione che un confronto dialettico fra il professionista incaricato ed i consulenti del debitore, in particolar modo l'avvocato ed eventualmente il commercialista, porti all'individuazione del miglior percorso utile al debitore e ai suoi creditori.

3. Individuazione dell'istituto giuridico previsto dalla L.3/2012 inerente il caso specifico.

Il sottoscritto ritiene di condividere l'elaborazione del piano predisposto dal ricorrente, secondo la figura del "piano del consumatore", previsto dall'art. 8 e seguenti della Legge 3/2012. La massa debitoria, infatti, non nasce dallo svolgimento di attività



DOTT.SSA GIOVANNA BIFULCO
Piazzetta del Leone A Mergellina n. 2 - 80122 - Napoli
Telefax 081 7612413 - 081 18941342
Mail: giobif@libero.it; pec: giovanna.bifulco@odcecnapoli.it

imprenditoriale o professionale e per tale motivo sono legittimati alla presentazione del “piano del consumatore” (**Allegato n.1: piano del consumatore**).

Lo scopo del presente incarico è, dunque, quello di:

a. Predisporre, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 9 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, integrato, dall'articolo 4 ter L. 176/2020, una relazione particolareggiata alla proposta di Piano del Consumatore formulata dai Debitori, il cui obiettivo è quello di:

a. indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dal Debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b. esporre le ragioni dell'incapacità del Debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;

c. dare una valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d. indicare i costi presunti della procedura;

e. indicare del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al reddito suo disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”

b. Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati ai sensi dell'art. 15 comma 6 della legge n.3/2012;

c. Rilasciare l'attestazione di fattibilità del piano di cui all'art. 9 comma 2 della legge n.3/2012.

In tal senso, la proposta di accordo come formulata dal debitore è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 9, comma 2 della Legge 3/2012; in particolare:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- elenco dei beni di proprietà del debitore e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;



DOTT.SSA GIOVANNA BIFULCO

Piazzetta del Leone A Mergellina n. 2 - 80122 - Napoli

Telefax 081 7612413 - 081 18941342

Mail: giobif@libero.it; pec: giovanna.bifulco@odcecnapoli.it

- copia delle dichiarazioni dei CU degli ultimi tre anni e buste paga;
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della loro famiglia;
- certificato di stato di famiglia.

4. Composizione del nucleo familiare e individuazione delle spese correnti ai sensi dell'art. 9, comma 2 L.3/2012.

Come evidenziato nel certificato di famiglia allegato (**Allegato n. 5: stato storico di famiglia**), il nucleo familiare si compone di quattro persone, nello specifico:

De Crescenzo Marco, [REDACTED] (proponente);

[REDACTED]

[REDACTED];

[REDACTED]

Per quanto riguarda la quantificazione delle spese correnti e per il mantenimento della famiglia indicate dal ricorrente, ovvero, le spese mensili necessarie alle esigenze quotidiane, queste sono riepilogate nella seguente tabella:

SPESA	IMPORTO MENSILE
ENEL	€ 50,00
ACQUA	€ 50,00
GAS	€ 48,00
TASI	€ 49,00
Telefono casa	€ 30,00
Ricariche cellulari per la famiglia	€ 40,00
Spese auto (polizza RCA, bollo e benzina)	€ 65,00
Condominio	€ 102,00
Spese extra (libri, abbigliamento e farmaci, guasto auto, cura alla persona, cura della casa ecc.)	€ 175,00
Vitto (alimenti e cura della casa)	€ 550,00
TOTALE	€ 1.159,00



DOTT.SSA GIOVANNA BIFULCO

Piazzetta del Leone A Mergellina n. 2 - 80122 - Napoli

Telefax 081 7612413 - 081 18941342

Mail: giobif@libero.it; pec: giovanna.bifulco@odcecnapoli.it

5. Analisi del piano e verifica del sovraindebitamento.

Il Debitore ha fornito le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da consentire all'Organo giudicante di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa. Le informazioni fornite dal Debitore sono di seguito riassunte.

5.1 Attivo

Come evidenziato dall'istante, le entrate si basano essenzialmente dall'attività lavorativa del Sig. De Crescenzo Marco che è dipendente presso la società [REDACTED]. Pertanto le entrate rilevabili in base al reddito medio netto annuo degli ultimi quattro anni, come da C.U. allegate, sono pari ad eur [REDACTED] circa mensili calcolati sulla base dello stipendio per n. 14 mesi (**Allegati n. 11: CU De Crescenzo**); di seguito la tabella riassuntiva:

ANNO DI RIFERIMENTO C.U.	REDDITO ANNUO NETTO (14 mensilità)	REDDITO MENSILE NETTO (14 mensilità)
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Il patrimonio attivo dei coniugi sig.ri De Crescenzo Marco è il seguente:

1. - immobile sito nel comune di [REDACTED] elo [REDACTED] numero 10, di [REDACTED] U [REDACTED]
2. - Stipendio medio netto di [REDACTED] come da CU 2021 (cfr. allegato n. 4);

DOTT.SSA GIOVANNA BIFULCO

Piazzetta del Leone A Mergellina n. 2 - 80122 - Napoli

Telefax 081 7612413 - 081 18941342

Mail: giobif@libero.it; pec: giovanna.bifulco@odcecnapoli.it

3. - Fiat Idea [REDACTED] 0 Km, valore commerciale [REDACTED]

Passivo

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) legge n.3/2012 per sovraindebitamento si intende: *"la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*.

Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento dell'istante e la sua evoluzione storica, in modo tale da fornire tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovraindebitamento in essere.

A tal proposito lo scrivente Gestore ha provveduto alla verifica delle posizioni debitorie, così come dichiarate dal ricorrente, mediante l'analisi della seguente documentazione:

- Certificazione CRIF e CTC per il sig. De Crescenzo Marco da cui si evince la situazione debitoria dei richiedenti (**Allegato n.7: certificazioni Crif**);
- Certificazione del Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti (**Allegato n. 6**)
- Visura immobiliare in testa al sig. De Crescenzo Marco dal quale risulta l'esistenza di un immobile intestato (**Allegato n.15: visure immobiliari**).
- Visura PRA intestata ai sig.ri De Crescenzo Marco (**Allegato n.23**)
- Estratto di ruolo aggiornato al 20/01/2021 (**Allegato n. 24: Estratti di ruolo**).

La sintesi dell'indebitamento del ricorrente, così come accertata dall'O.C.C, è la seguente:

l'esposizione debi [REDACTED]

1. **Mutuo ipotecario n. [REDACTED] 21 con la [REDACTED] importo finanziato € 156.800,00, cointestato [REDACTED] all'acquisto della prima casa, [REDACTED] 360 rate mensili mediamente pari [REDACTED] comunicazione del 28-03-2021 da parte della [REDACTED] della [REDACTED] € 177.987,89;**



DOTT.SSA GIOVANNA BIFULCO

Piazzetta del Leone A Mergellina n. 2 - 80122 - Napoli

Telefax 081 7612413 - 081 18941342

Mail: giobif@libero.it; pec: giovanna.bifulco@odcecnapoli.it

2. Cessione del quinto dello stipendio con la società S [redacted] r.l n. [redacted] stipulato il 14-06-2017. Decorrenza 01-08-2017, durata 120 mesi, rata mensile [redacted] rinnovo della precedente cessione del quinto con A [redacted] a. Importo necessario per sostenere le spese correnti. Debito residuo come da piano di ammortamento alla rata n. 44 € [redacted]

3. Delega di pagamento n. [redacted], sottoscritto il 24-04-2020, decorrenza 01-06-2020. Importo finanziato [redacted] rimborsare in 120 rate mensili da [redacted]. Importo necessario per proporre saldo e stralcio [redacted]. Debito residuo quale montante alla rata n. [redacted]

4. Agenzia Entrate Riscossione come da estratto conto al 23-03-2021 € [redacted]

5. Condominio [redacted]

N.B. è in essere un piano di rientro con la società GE.SE. T per i tributi comune di [redacted]

Pertanto, la situazione debitoria complessiva con indicazione dei relativi privilegi viene riportata nella seguente tabella:

Rapporto Finanziario	Creditore	Data di stipula	Importo Finanziato con privilegio	Importo Finanziato chirografario	Importo pagato	Debito residuo
Mutuo Ipotecario n. 4677813	[redacted]	24.04.07	€ 156.800,00		€ 95.183,00 circa	€ 177.987,89
CQS n. 10083328	[redacted]	14-06-2017		€ 14.217,08	€ 9.284,00	€ 16.036,00
DLG n. 2463	[redacted]	24-04-2020		€ 30.001,40	€ 4.015,00	€ 39.785,00
AER						€ 8.937,47
Condominio						€ 734,52

DOTT.SSA GIOVANNA BIFULCO

Piazzetta del Leone A Mergellina n. 2 - 80122 - Napoli

Telefax 081 7612413 - 081 18941342

Mail: giobif@libero.it; pec: giovanna.bifulco@odcecnapoli.it

Totale						€ 243.480,88
--------	--	--	--	--	--	--------------

Totale complessivo esposizione debitoria alla presentazione del piano è pari ad € **243.480,88** al 31-03-2021.

le **rate mensili da sostenere** per ripianare i debiti sono decisamente maggiori rispetto alle entrate, come emerge dal prospetto che segue:

Rapporto Finanziario	Creditore	Rata Mensile
Mutuo Ipotecario n. 1473597	[REDACTED]	€ 951,83
Cessione del quinto n. 10083328	[REDACTED]	€ 211,00
Delega di pagamento n. 24635	[REDACTED]	€ 365,00
Totale al 31-03-2021		€ 1.527,83

Nel complesso, l'esposizione debitoria mensile è pari ad euro 1.527,83

	USCITE MENSILI	ENTRATE MENSILI NETTE
IMPEGNI FINANZIARI	€ 1.527,83	
SPESE MENSILI MEDIE	€ 1.159,00	
STIPENDIO		€ 1.729,00
TOTALE	-€ 2.686,83	

Pertanto, considerato che l'esposizione debitoria mensile è pari ad euro 2.686,83, che le spese mensili medie dichiarate sono pari ad euro 1.159,00, mentre le entrate mensili sono pari ad euro 1.729,00, si rileva che la situazione patrimoniale rappresentata risulta essere di eccedenza irreversibile delle passività rispetto alle attività prontamente liquidabili. Dunque, in linea di principio, vi è una situazione in



DOTT.SSA GIOVANNA BIFULCO

Piazzetta del Leone A Mergellina n. 2 - 80122 - Napoli

Telefax 081 7612413 - 081 18941342

Mail: giobif@libero.it; pec: giovanna.bifulco@odcecnapoli.it

cui il totale delle attività patrimoniali supera le passività, con conseguente impossibilità di estinguere le passività scadute e quelle con scadenza a breve termine.

Tenuto conto della incapienza e della somma disponibile, il ricorrente propone una riduzione percentuale complessiva della massa debitoria per garantire un pagamento in percentuale del debito.

6. Le cause dell'indebitamento e la diligenza nell'assumerle.

Le cause dell'indebitamento sono di fatto oggettive, come dimostrato dalla documentazione a corredo allegata alla presente proposta e qui sinteticamente esposta.

"Il sottoscritto Marco De Crescenzo sono dipendente della società [redacted] con contratto a tempo indeterminato dal 01-07-1999 con mansione di [redacted]

[redacted]. Ho contratto matrimonio in regime di separazione del bene con la sig.ra

[redacted] stabilendo la casa coniugale [redacted]

int. [redacted] e residenza all. "2"). Dall'unione sono nati,

[redacted]. Nel 2007 decisi di compiere il grande

passo e comprai casa dove risiedo. Così chiesi ed ottenni il mutuo Ipotecario n.

[redacted] spa oggi U [redacted].

Mutuo a tasso fisso con rata mensile di € 951,83 e durata 30 anni. Prima rata 31-05-

2007. L'immobile venne acquistato da me che avevo la nuda proprietà e da mio

suocero il [redacted] e usufruttuario. Nel 2007 il mio stipendio lordo

era di circa € [redacted] annuo con una busta paga mensile di € [redacted] circa come

si evince dall'estratto previdenziale allegato. Mio suocero percepiva una pensione di

circa [redacted] mese quale ex dipendente della [redacted]

Nel concreto il mutuo veniva pagato solo da me. Nel 2009 nasceva mia figlia [redacted]

le spese mensili per condurre iniziarono ad aumentare. Inoltre mi arrivarono alcune

cartelle da parte dell'allora "Equitalia" che andai a rateizzare in 38 rate da € 148,00.

Quindi, alla fine del 2009 avevo un reddito mensile netto di circa € [redacted] con cui

dovevo pagare la rata del mutuo di € [redacted] la rata della dilazione delle cartelle

Equitalia di [redacted] e dovevo mantenere una famiglia con due figli piccoli. Preso

dallo sconforto mi ritrovai senza sapere come [redacted]

[redacted] In quel

periodo, poiché era venuto a mancare il reddito, mia moglie non riuscì più a pagare le

rate del mutuo con la [redacted]. L. [redacted] ritornai a lavorare

presso la [redacted] dopo qualche mese sono riuscito a trovare accordo con la



DOTT.SSA GIOVANNA BIFULCO

Piazzetta del Leone A Mergellina n. 2 - 80122 - Napoli

Telefax 081 7612413 - 081 18941342

Mail: giobif@libero.it; pec: giovanna.bifulco@odcecnapoli.it

Banca per rientrare delle rate arretrate. Nel frattempo, più volte ho chiesto di avere una riduzione della rata mensile che non mi è stata mai accettata. Sono riuscito a pagare fino ad ottobre del 2018, poi non ci sono più riuscito. Dalla stipula del mutuo fino ad ottobre del 2018 ho restituito alla Banca circa € 100.000,00. Il 12-12-2018 mi arriva la decadenza del beneficio del termine in cui mi si intima di pagare la somma di € [redacted] (rata al 31-11-2018). Il 20-04-2018 mi viene notificato atto di precetto ed il 13-06-2018 atto di pignoramento dell'immobile. Inizio tutta la procedura esecutiva ed il giorno 03-04-2019 vennero a fare la perizia dell'immobile. Quando sono venuti a fare la perizia mi sentivo perso ed impotente. Fu bandita la prima seduta d'Asta che fortunatamente andò deserta. Successivamente è stata fissata la seconda seduta d'Asta per il giorno 13-05-2020 che causa emergenza sanitaria è stata sospesa a data da destinarsi. In questa seconda seduta il valore minimo d'asta è stato fissato ad € 130.500,00. Nel frattempo più volte ho tentato con i miei avvocati di trovare un accordo con la banca ma mi è stato sempre respinto come da documentazione allegata. “

Tale situazione di squilibrio patrimoniale, esistente da alcuni anni, ha contribuito a far aggravare lo stato di sovraindebitamento dei proponenti.

Pertanto, la situazione debitoria complessiva con indicazione dei relativi privilegi viene riportata nella seguente tabella:

Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute alla data del 30-03-2021

Pertanto, la situazione debitoria complessiva con indicazione dei relativi privilegi viene riportata nella seguente tabella:

Rapporto Finanziario	Creditore	Data di stipula	Importo Finanziato con privilegio	Importo Finanziato chirografario	Importo pagato	Debito residuo
Mutuo Ipotecario n. 4677813	[redacted]	24.04.07	€ 156.800,00		€ 95.183,00 circa	€ 177.987,89
CQS n. 10083328	[redacted]	14-06-2017		€ 14.217,08	€ 9.284,00	€ 16.036,00
DLG n. 2463	[redacted]	24-04-2020		€ 30.001,40	€ 4.015,00	€ 39.785,00
AER						€ 8.937,47



DOTT.SSA GIOVANNA BIFULCO

Piazzetta del Leone A Mergellina n. 2 - 80122 - Napoli

Telefax 081 7612413 - 081 18941342

Mail: giobif@libero.it; pec: giovanna.bifulco@pdcecnapoli.it

Condominio						€ 734,52
Totale						€ 243.480,88

È evidente come sia necessario intervenire sulla massa debitoria per consentire alla famiglia di recuperare le risorse necessarie ad affrontare il caro vita ed una dignitosa esistenza.

A tal fine si evidenzia che il sig. De Crescenzo è proprietario di 1 Unità Immobiliare sita nel Comune [redacted] [redacted] ani; Rendita € 383,47.

Tale immobile è stato oggetto di pignoramento eseguito da [redacted] cui posizione creditoria è stata trasferita alla [redacted] Srl gestita dalla [redacted] e l'arch. [redacted] io, CTU nominato, dalla Dott.ssa M. Cacace del Tribunale di Napoli, nella procedura RGE. n. [redacted] nella perizia depositata, ha stimato che esso possa avere un valore, prezzo base d'asta, di € 232.000,00 (Allegato n. 14: Avviso di vendita). La prima asta è andata deserta, offerta minima d'asta fissata per il 13-05-2020 e rinviata a data da destinarsi, causa emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, per € 130.500,00.

Si evidenzia, a parere della scrivente, che tale stima, è avvenuta in un periodo temporale precedente all'emergenza sanitaria ed alla grave crisi economica che ha colpito il mondo intero, causando, per ciò che in tale sede interessa, anche un forte deprezzamento dei valori immobiliari. Pertanto, si sottolinea che la valutazione effettuata dal perito non ha tenuto conto: dell'attuale oscillazione del valore di mercato immobiliare appunto conseguentemente al "Covid-19".

Il sig. De Crescenzo Marco è, inoltre, proprietario di un'autovettura " Fiat Idea immatricolata [redacted]

ATTIVO		PASSIVO
Immobile come da offerta minima d'asta	€ 130.500,00	
(II ° vendita)	€ 500,00	
Valore commerciale auto [redacted]		
TOTALE	€ 131.000,00	€ 243.480,80



DOTT.SSA GIOVANNA BIFULCO

Piazzetta del Leone A Mergellina n. 2 - 80122 - Napoli

Telefax 081 7612413 - 081 18941342

Mail: giobif@libero.it; pec: giovanna.bifulco@pdcecnapoli.it

Per ciò che concerne il **requisito della meritevolezza**, tenuto conto che la complessiva esposizione debitoria è dovuta alla gran parte a pratiche di finanziamento, occorre anche verificare il comportamento del creditore, soprattutto per quanto concerne il credito al consumo, verificando la diligenza e la correttezza del creditore medesimo nella concessione di credito ad un soggetto già indebitato (c.d. valutazione del merito creditizio).

Tale preventiva valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall'art. 8 della direttiva 11. 2008/48/CR del Parlamento Europeo. La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al comma 5 dell'art. 124 t.u.b. il quale prevede che gli istituti finanziatori hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento "chiarimenti adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria".

L'obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore è anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, 11. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013): "non vi è dubbio che la violazione di tale obbligo determini il diritto del cliente di essere risarcito del danno cagionatogli" (ABF, collegio di Roma decisione 4440 del 20/8/2013).

Nella fattispecie, quindi, l'Istituto erogatore era a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria dei richiedenti che, in stato di sovra indebitamento, agivano in evidente stato di bisogno riconducibile alla pura sopravvivenza del proprio nucleo familiare. A tal riguardo, il comportamento dei vari finanziatori potrebbe quindi essere sanzionabile ai sensi della legge n. 108 del 7 marzo 1998, comma 4, che così recita "Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque ,sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altre utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà finanziaria".

In tal senso, si evidenzia che il **Consumatore non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto a un soggetto, appunto l'intermediario, titolare di un ufficio di diritto privato e aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il proprio merito**



DOTT.SSA GIOVANNA BIFULCO

Piazzetta del Leone A Mergellina n. 2 - 80122 - Napoli

Telefax 081 7612413 - 081 18941342

Mail: giobif@libero.it; pec: giovanna.bifulco@odcecnapoli.it

creditizio (cfr. Tribunale di Napoli, in persona del Dott. Nicola Graziano, ordinanza del 21 ottobre 2020).

Del resto, in tale indicata prospettiva di valorizzazione della diligenza del creditore si colloca anche il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza (CCII) che all'art. 68, terzo comma, prevede che *"POCC nella sua relazione deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita."*

Nello stesso senso si pone la previsione del **comma 2, dell'art. 69 del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** che, in linea con la legge delega, stabilisce sanzioni processuali al creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento anche omettendo, quale finanziatore, di verificare adeguatamente il merito creditizio del finanziato; il suddetto creditore – finanziatore, non potrà presentare osservazioni al piano né proporre reclamo, avverso l'omologazione, men che meno far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Orbene, nella fattispecie in esame, rilevato che le poste debitorie derivano nella gran parte da finanziamenti concessi dalle Banche a seguito di valutazione del merito creditizio, si sostiene la meritevolezza del piano proposto.

Di seguito dettaglio merito creditizio dei creditori:

1) Schema andamento del reddito disponibile dopo erogazione del mutuo Unicredit Spa n. 4677813 del 24-04-2007,

(A) Assegno sociale anno 2007	€ 320,88
Componenti nucleo familiare	3
(B) Parametro di equivalenza ISEE 2012 (nucleo 3 persone)	2,04
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato (De Crescenzo e Capitano garante)	€ 1.605,00
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A X B	€ 654,60
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti (CQS Dueggi Finanziaria Spa)	€ 210,00



DOTT.SSA GIOVANNA BIFULCO

Piazzetta del Leone A Mergellina n. 2 - 80122 - Napoli

Telefax 081 7612413 - 081 18941342

Mail: giobif@libero.it; pec: giovanna.bifulco@odcecnapoli.it

(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	€ + 740,40
(H) Rata mensile del nuovo finanziamento concessa (C- Spa)	€ 951,83
(I) G-/ +H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	€ - 211,43

La XXXXXXXXXX non ha rispettato il merito creditizio nonostante la presenza quale garante il sig. XXXXXXXXXX

2) Schema andamento del reddito disponibile dopo erogazione della Cessione del quinto n. XXXXXXXXXX

(A) Assegno sociale anno 2007	€ 448,07
Componenti nucleo familiare	4
(B) Parametro di equivalenza ISEE 2012 (nucleo 4 persone)	2,46
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato (De Crescenzo e Capitano garante)	€ 1.696,00
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A X B	€ 1.102,25
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti (Mutuo Unicredit Spa)	€ 951,83
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	€ - 358,08
(H) Rata mensile del nuovo finanziamento concesso (C- I)	€ 211,00
(I) G-/ +H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	€ - 569,08

La società XXXXXXXXXX Spa non ha rispettato il merito creditizio nonostante sia stata estinta la precedente cessione con la ex XXXXXXXXXX

3) Schema andamento del reddito disponibile dopo erogazione della Delega di pagamento con A XXXXXXXXXX 24-04-2020

(A) Assegno sociale anno 2020	€ 459,83
Componenti nucleo familiare	4
(B) Parametro di equivalenza ISEE 2012 (nucleo 4 persone)	2,46



DOTT.SSA GIOVANNA BIFULCO
Piazzetta del Leone A Mergellina n. 2 - 80122 - Napoli
Telefax 081 7612413 - 081 18941342
Mail: giobif@libero.it; pec: giovanna.bifulco@odcecnapoli.it

(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato (De Crescenzo e Capitano garante)	€ 1.751,00
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A X B	€ 1.131,18
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti (Mutuo ██████████ ██████████)	€ 1.162,83
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	€ - 543,01
(H) Rata mensile del nuovo finanziamento concesso (██████████)	€ 365,00
(I) G-/+H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	€ - 908,01

La società ██████████ non ha rispettato il merito creditizio.

7. Ragioni dell'incapacità ad adempiere (art. 9 c. 3 bis lett. b).

La difficoltà oggettiva da parte del consumatore nell'adempimento delle obbligazioni sottoscritte è dunque, palese. La massa debitoria ripartita per quote mensili in aggiunta alle necessità quotidiane, supera il totale entrate, creando una situazione di impossibilità di adempiere alle scadenze.

In ambito finanziario, indice matematico di tale difficoltà oggettiva è il rapporto rata/reddito.

In termini statistici, il costo della vita nel decennio 2004 - 2014 ha subito un incremento pari a 4,5% (fonte Sole 24 Ore 31 Agosto 2015) Il dato medio complessivo segna addirittura € 2.489,00 di spesa media mensile per un nucleo familiare tradizionale.

A fronte di questi dati, considerata anche la grave situazione economica derivante dal Covid-19, risulta difficile immaginare come una famiglia tradizionale, che non può vantare altre fonti di entrata possa aver affrontato la più importante crisi economico finanziaria post 1929, senza incrementare il proprio indice di indebitamento, giungendo così alla quasi impossibilità di far fronte alle scadenze sottoscritte.

8. Atti di disposizione degli ultimi cinque anni e solvibilità del ricorrente negli ultimi 5 anni (art. 9 c. 3 bis lett. c).

Nel periodo considerato non risultano atti di disposizione effettuati dal ricorrente.

DOTT.SSA GIOVANNA BIFULCO

Piazzetta del Leone A Mergellina n. 2 - 80122 - Napoli

Telefax 081 7612413 - 081 18941342

Mail: giobif@libero.it; pec: giovanna.bifulco@odcecnapoli.it

In merito alla solvibilità del ricorrente negli ultimi 5 anni, la verifica della centrale rischi ha permesso di evidenziare che, nei limiti delle loro possibilità, gli istanti hanno sempre operato secondo buona fede.

9. Atti impugnati dai creditori (art. 9 c. 3 lett. d).

Ad oggi vi sono le seguenti procedure in atto:

- Atto di precetto, atto di pignoramento come da allegati, nonché avviso di vendita dell'immobile. Procedura esecutiva immobiliare RG 5 [REDACTED] pendente presso il Tribunale di Napoli.

10. Precisazioni in merito alle spese di procedura prededucibili.

Gli artt. da 14 a 18 del decreto 202/2014 disciplinano la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dell'O.C.C. In particolare l'art. 14 prevede che la determinazione del compenso del professionista facente funzioni di O.C.C. nominato dal Giudice, avvenga sulla base delle tariffe determinate dal DM stesso.

Ai fini della predisposizione del piano, salvo diversa successiva determinazione del Giudice, il sottoscritto ha concordato con il ricorrente un compenso complessivo prededucibile pari ad euro € 9.563,38, così come previsto dalla legge e, come da allegato contratto stipulato tra il Signor De Crescenzo Marco e l'Organismo Medi OCC dell'Odcec di Napoli, in data 30/12/2020 (Allegato n.23: contratto).

Per l'assistenza legale di parte il compenso concordato tra le parti è di € 7.488,00, compreso accessori.

11. Esposizione della proposta e valutazione della probabile convenienza (art. 9 c. 3 bis lett. e).

Alla luce di tutto quanto esposto, il signor De Crescenzo Marco, stante l'attuale incapacità di far fronte con regolarità al monte debiti accumulato e con la piena volontà di onorare con la migliore diligenza possibile i propri impegni, propongono una riformulazione della propria posizione debitoria, sulla scorta del seguente Piano del Consumatore:

Compensi assistenza di parte pari ad € 7.488,00 Iva ed accessori inclusi saranno pagati in prededuzione, mentre i compensi dell'OCC pari ad € 9.563,38 Iva ed accessori inclusi saranno corrisposti parte in prededuzione e parte in acconto, nel dettaglio:



DOTT.SSA GIOVANNA BIFULCO
 Piazzetta del Leone A Mergellina n. 2 - 80122 - Napoli
 Telefax 081 7612413 - 081 18941342
 Mail: giobif@libero.it; pec: giovanna.bifulco@odcecnapoli.it

- € 200,00 quale acconto per nomina gestore;
- Il 20% pari ad € 1.712,68 ad accettazione preventivo;
- Il 20% pari ad € 1.912,68 al deposito del piano ed attestazione in Tribunale;
- Il restante 60% pari ad € 5.938,02 in prededuzione;

CREDITORI PRIVILEGIATI

- 1) Pagamento del **credito chirografario** vantato AER 100,00%;
- 2) Pagamento del **credito privilegiato** vantato da ██████████ p.A., a titolo di mutuo ipotecario, da soddisfare immediatamente dopo la prededuzione, nella misura di € 110.000,00 pari al 61,80%.

CREDITORI CHIROGRAFARI

- 3) Pagamento del **credito chirografario** vantato da ██████████ titolo di Cessione del quinto nella misura del 10 %;
- 4) Pagamento del **credito chirografario** vantato da ██████████, a titolo di delega di pagamento, nella misura del 10 %;
- 5) Pagamento del **credito chirografario** vantato da Condominio in ██████████ ██████████ 10,00%

Di seguito viene riportato in maniera schematica il **QUADRO SODDISFAZIONE CREDITORI**

Rapporto Finanziario	Creditore	Debito residuo	Rientro	Riduzione	Percentuale di soddisfazione
OCC		€ 5.938,02	€ 5.938,02	0,00	100,00%
Assistenza di parte		€ 7.488,00	€ 7.488,00	0,00	100,00%
AER		€ 8.937,47	€ 8.937,47	0,00	100,00 %
Mutuo Ipotecario n. 4677813	██████████	€ 177.987,89	€ 110.000,00	€ 67.987,89	61,80 %
CQS n. 10083328	██████████	€ 16.036,00	€ 1.603,60	€ 14.432,40	10,00 %



DOTT.SSA GIOVANNA BIFULCO

Piazzetta del Leone A Mergellina n. 2 - 80122 - Napoli

Telefax 081 7612413 - 081 18941342

Mail: giobif@libero.it; pec: giovanna.bifulco@odcecnapoli.it

	Srl				
DLG n. 2463		€ 39.785,00	€ 3.978,50	€ 35.806,50	10,00 %
Condominio		€ 734,52	€ 73,45	€ 661,07	10,00 %
Totale		€ 257.172,10	€ 138.284,24	€ 118.887,86	52,24 %

Si precisa che il sig. De Crescenzo mette a disposizione della procedura subito dopo l'omologa la somma di € 22.363,49 per il pagamento dei compensi dell'OCC pari ad € € 5.938,02, dell'assistenza di parte € 7.488,00 ed € 8.937,47 per il pagamento dell'AER.

TOTALE NUOVA POTENZIALE DEBITORIA: euro 115.655,55

POSSIBILE RATA MENSILE SOSTENIBILE: euro 550,00

ARCO TEMPORALE SODDISFAZIONE CREDITORI: 17,52 anni (210,28 mesi)

I creditori chirografari andrebbero soddisfatti in media del 10,00%, mentre al creditore privilegiato verrebbe riconosciuto un importo (pari al 61,80 % del credito attuale) corrispondente al valore minimo della II seduta d'asta meno le spese della procedura.

Considerando la spesa massima che la proponente ritiene poter effettuare, tenuto conto anche delle prime necessità del nucleo familiare, si stima di poter affrontare con regolarità la nuova debitoria in poco più di 17,52 anni, lasso temporale che, considerata la durata del mutuo, appare congruo. La percentuale di soddisfazione pari ad € 110.000,00 unita alla somma già versata pari ad € 95.183,00 circa corrisponde ad un totale di € 205.183,00 pari al 130,85 % del capitale erogato (€ 156.800,00)

Di seguito la tabella della nuova debitoria con gli importi da pagare e la durata delle rate.

Dettaglio degli importi da pagare e la durata per ogni singolo creditore:

Creditore / Rapporto	Importo	Rata	Numero rata/Importo rata	Totale
----------------------	---------	------	--------------------------	--------



DOTT.SSA GIOVANNA BIFULCO
Piazzetta del Leone A Mergellina n. 2 - 80122 - Napoli
Telefax 081 7612413 - 081 18941342
Mail: giobif@libero.it; pec: giovanna.bifulco@odcecnapoli.it

Finanziario				
Mutuo Ipotecario [REDACTED]	€ 110.000,00	Dalla rata n. 1 alla rata n.200	n. 200 X € 550,00	€ 110.000,00
[REDACTED]	€ 1.603,60	Dalla rata n. 201 alla rata n.210 Rata n. 211	n. 10 X € 155,95 n. 1 X € 44,10	€ 1.559,50 € 44,10 € 1.603,60
[REDACTED]	€ 3.978,50	Dalla rata n. 201 alla rata n.210 Rata n. 211	n. 10 X € 386,91 n. 1 X € 109,40	€ 3.869,10 € 109,40 € 3.978,50
[REDACTED]	€ 73,45	Dalla rata n. 218 alla rata n.210 Rata n. 211	n. 10 X € 7,14 n. 1 X € 2,05	€ 71,40 € 2,05 € 73,45
TOTALI	€ 115.655,55	N. 210 rate mensili N. 1 rata mensile	210 X € 550,00 n. 1 X € 155,55	€ 115.500,00 € 155,55 € 115.655,55

11.1 FATTIBILITA' DEL PIANO ed ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 9, comma 2 e 15, comma 6, Legge n. 3/12 la fattibilità del Piano è di seguito dimostrata.

Così come sopra prospettato il Piano sembra essere sostenibile per i proponenti atteso che gli stessi, nel rispetto delle modalità e tempistiche previste nel Piano, a fronte del versamento di una rata mensile pari ad € 550,00, offre sufficienti garanzie di pagamento per i creditori.

Invero, per quanto attiene il pagamento del credito privilegiato vantato dalla [REDACTED], cessionaria della [REDACTED] A., lo stesso viene soddisfatto con importo superiore alla terza seduta d'asta al lordo delle spese della procedura esecutiva con le medesime garanzie tutt'ora esistenti, per cui tale ultima società è

DOTT.SSA GIOVANNA BIFULCO

Piazzetta del Leone A Mergellina n. 2 - 80122 - Napoli

Telefax 081 7612413 - 081 18941342

Mail: giobif@libero.it; pec: giovanna.bifulco@odcecnapoli.it

ampiamente garantita per ciò che attiene la riscossione, in oltre avendo creato delle classi di creditori, il privilegiato viene soddisfatto immediatamente dopo la prededuzione ed in maniera esclusiva.

La percentuale di pagamento nella misura del 10,00% assicurata ai creditori chirografari rientra, tra l'altro, nei limiti previsti dal R.D. n. 267/42, all'art. 160 L.F. Si ritiene così, come previsto dalla richiamata norma, applicabile in sede di concordato preventivo liquidatorio, essere assicurato un giusto temperamento tra le ragioni dei creditori chirografari e quelle dei debitori in stato di crisi (tanto ne è che alla legge *de quo* è stato conferito il nome di "legge salva suicidi").

In considerazione di quanto esposto, visti gli importi vantati dei creditori chirografari, è evidente che una procedura esecutiva immobiliare, ma anche una mobiliare, sarebbe inopportuna ed antieconomica per costi, tempi e, soprattutto, per quanto attiene alla procedura immobiliare, per l'incognita relativa all'effettiva somma realizzata dalla vendita dell'unico bene immobile, che renderebbe particolarmente aleatoria la percentuale di soddisfacimento del territorio chirografario, atteso che sarebbe necessario il preliminare pagamento di tutte le spese in prededuzione.

Di conseguenza, così come prospettato, il Piano è sostenibile e conveniente atteso che gli stessi, nel rispetto delle modalità e tempistiche ivi previsti a fronte del versamento di una rata mensile pari ad € 550,00, offrono sufficienti garanzie di pagamento sulla base della situazione economica rappresentata.

Ciò anche tenuto conto del parametro dell'adeguato tenore di vita ex art. 68 comma terzo del D.L. 12 gennaio 2019 n. 14;

Pertanto alla luce di quanto fin qui riportato e

Rilevato

- che in osservanza di quanto disposto dall'art.9 co.3 bis Lett. e) della Legge 3/2012 l'OCC è tenuto ad esprimere un giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- che la proposta di piano del consumatore permette allo scrivente di esprimere un giudizio, lo scrivente Gestore della Crisi

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

circa la probabile convenienza del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria.



DOTT.SSA GIOVANNA BIFULCO
Piazzetta del Leone A Mergellina n. 2 - 80122 - Napoli
Telefax 081 7612413 - 081 18941342
Mail: giobif@libero.it; pec: giovanna.bifulco@odcecnapoli.it

12. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata (art. 9 c. 3 bis lett. e).

Ai fini del perfezionamento della domanda di omologazione del piano del consumatore, lo scrivente è tenuto, inoltre, a rilasciare giudizio di completezza del deposito dei documenti richiesti dalla L.n.3/2012.

A conclusione della presente relazione ex art.1.9, comma 3-bis, L.n.3/2012, e delle considerazioni sopra illustrate, il sottoscritto,

rilevato

- che è stata esaminata la proposta di Piano del Consumatore redatta ai sensi della L.n.3/2012
- che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda in parola;
- che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati e delle notizie fornite dal debitore con le informazioni reperite dalle banche dati pubbliche e dai dati e notizie messi fornite dai creditori;

ritenuto

- che i controlli e le verifiche eseguite consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;
- che i dati esposti nella domanda di Piano del Consumatore trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori;
- che l'elenco analitico dei beni di proprietà degli istanti risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del sovraindebitato;
- che l'elenco dei creditori riportato nel piano individua correttamente i soggetti interessati dalla procedura, l'ammontare dei loro crediti e le cause di prelazione;
- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento ai creditori indicati nella domanda di Piano del Consumatore non siano ragionevoli o non attuabili;

Tutto ciò premesso, lo scrivente Gestore della Crisi

DOTT.SSA GIOVANNA BIFULCO
Piazzetta del Leone A Mergellina n. 2 – 80122 – Napoli
Telefax 081 7612413 - 081 18941342
Mail: giobif@libero.it; pec: giovanna.bifulco@odcecnapoli.it

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art.1.9, comma 3-bis lettera e) della L.n.3/2012.

13. Conclusione e attestazione del piano (art. 15 c. 6).

Passando alla valutazione del Piano del Consumatore proposto in definitiva esso contiene tutti gli elementi essenziali ai fini dell'ammissibilità dello stesso, ovvero:

- l'indicazione della proposta in termini di messa a disposizione di elementi patrimoniali e reddituali;
- l'eventuale intervento di terzi;
- la tempistica prevista per l'esecuzione degli eventuali atti di liquidazione e dei pagamenti;
- l'eventuale divisione in classi;
- le somme che vengono attribuite a ciascun creditore.

In conclusione, da quanto esposto, sulla base della documentazione presentata, si rileva, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera d-ter) l'assenza di colpa grave, malafede o frode; ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis lettera e) ai fini della concessione dei finanziamenti, i soggetti finanziatori non hanno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile.

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, delle considerazioni effettuate, nonché delle condizioni poste, lo scrivente quale incaricato dall' Organismo di Composizione della Crisi Commercialisti di Napoli alle funzioni di Gestore della Crisi ai sensi dell'art. 9, comma 2 e dell'art. 15 comma 6, n. 3/2012, attesta la fattibilità del piano proposto dal consumatore sig. De Crescenzo Marco.

Attesta, altresì, ai sensi dell'art. 7 della L. 3/2012 che il piano, pur contemplando la decurtazione dei creditori privilegiati ipotecari ne assicura il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della eventuale liquidazione dei beni sui quali il privilegio insiste.

Rileva che i pagamenti previsti dal piano consentono l'integrale pagamento delle spese prededucibili, delle spese per il mantenimento degli istanti e dei figli, dell'AER nonché una percentuale che si attesterebbe sul 52,24 % del debito complessivo.



DOTT.SSA GIOVANNA BIFULCO
Piazzetta del Leone A Mergellina n. 2 - 80122 - Napoli
Telefax 081 7612413 - 081 18941342
Mail: giobif@libero.it; pec: giovanna.bifulco@odcecnapoli.it

Si allega:

1. Piano del Consumatore;
2. Istanza nomina del Gestore da parte dell'Organismo Medi di Napoli;
3. Accettazione quale OCC;
4. Carta d'identità e codice fiscale;
5. Certificato di residenza storico, certificato stato di famiglia, certificato di matrimonio con annotazione;
6. Certificato Carichi pendenti e Casellario giudiziario;
7. Crif alla data del 30-09-2020;
8. CTC al 15-09-2020;
9. Centrale rischi Banca d'Italia al 17-09-2020;
10. Buste paghe dal mese di ottobre 2020 al mese di marzo 2021;
11. C.U. dal 2018 al 2021;
12. Contratto di mutuo n. 013 01473597;
13. Decadenza del beneficio del termine del mutuo e diniego proposta di rientro;
14. Nomina custode, avviso di vendita RGE. N. 543/2018 Tribunale di Napoli;
15. Ispezione ipotecaria dell'immobile;
16. Atto di Precetto da parte della [REDACTED];
17. Atto di Pignoramento della [REDACTED];
18. Contratto cessione del quinto [REDACTED];
19. Contratto della cessione del quinto con [REDACTED] rinegoziato con [REDACTED];
20. Contratto delega di pagamento con [REDACTED];
21. Estratto debitorio condominio via [REDACTED];
22. Raccomandata datata 28-03-2021 della [REDACTED] a per precisazione debito mutuo ex U [REDACTED];
23. Visura PRA;
24. Estratto ruolo AER al 20-01-2021;
25. Contratto compensi con Medi OCC di Napoli.

Il Professionista incaricato in funzione di OCC

Dott.ssa Giovanna Bifulco



PROPOSTA
PIANO DEL CONSUMATORE

Legge 3/2012

De Crescenzo Marco

INDICE

- 1- Incarico consulente tecnico-legale e riferimenti consumatore proponente
- 2- Presupposti per l'ammissibilità
- 3- Cause indebitamento (Sovraindebitamento)
- 4- Meritevolezza e diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni-analisi del merito creditizio;
- 5- Solvibilità negli ultimi cinque anni - Esposizione debitoria - Elenco beni / attività
- 6- Eventuali atti del debitore impugnati dai creditori - Eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni
- 7- Proposta economico-finanziaria: Piano del Consumatore
- 8- Fattibilità del Piano e probabile convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria
- 9- Conclusioni
- 10- Documentazione depositata dal consumatore

1. INCARICO CONSULENTE TECNICO-LEGALE E RIFERIMENTI DEL CONSUMATORE PROPONENTE

Il sig. De Crescenzo Marco, Nato a [REDACTED], coniugato in regime di separazione dei beni con la sig.ra [REDACTED], trovandosi nelle condizioni previste dalla Legge n. 3 del 27.01.2012 così come modificata dalla legge di conversione n. 176/2020 del D.L. n. 137/2020 ed alla luce delle opportunità da essa concesse, intende presentare un

piano finanziario di cancellazione parziale dei debiti pregressi (discharge), per la composizione della crisi da sovra-
indebitamento, che sarà verificata ed attestata dal nominato OCC

All'uopo ha conferito incarico ed è assistito e coadiuvato dal dr. Francesco Di Gennaro [REDACTED]

[REDACTED] con sede legale in

[REDACTED] e dal dr. Biagio Maceri, [REDACTED]

2. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'

Preliminarmente si fa presente che nella fattispecie in esame sussistono i requisiti per l'ammissibilità del Piano ex artt. 6 e 7 Legge n. 3/2012 e successive modifiche.

L'art. 6, comma 1, Legge n. 3/2012 testualmente recita "Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'art. 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'art. 8."

Ai fini del presente capo, si intende:

- per sovraindebitamento "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente";
- per consumatore "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali."

Ebbene, il proponente riveste la qualifica di consumatore. Svolge attività da lavoro dipendente: il sig. De Crescenzo Marco è dipendente della società "██████████" 1-07-1999 con qualifica di operaio; i debiti sono stati contratti quale persona fisica per scopi che sono estranei all'attività lavorativa (in ogni caso non imprenditoriale).

Si trova infine, come verrà ampiamente dimostrato di seguito, in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile.

Sussistono altresì i requisiti previsti dall'art. 7, comma 2, Legge n. 3/2012.

Il proponente:

- non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente, attività di impresa;
- non ha usufruito, nei precedenti cinque anni, dei benefici previsti dalla Legge n. 3/2012;
- non ha subito, per cause a loro imputabili, provvedimenti di revoca, risoluzione ovvero annullamento del Piano di cui agli artt. 14 e 14bis L. 3/2012;
- non ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale.
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (piano del consumatore);
- non risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (accordo di composizione della crisi).

In definitiva, la finalità del presente documento è dimostrare che:

Il proponente ha sia i requisiti oggettivi (esistenza del sovra-indebitamento) che quelli soggettivi (sono da considerarsi consumatori) per accedere alla procedura, che è l'unico strumento in grado di consentire un ritorno "in bonis", con soddisfazione (seppur parziale) dei creditori, in presenza di un monte debiti di fatto insostenibile e non dovuto a comportamenti negligenti dei proponenti (meritevolezza).

3. CAUSE INDEBITAMENTO (SOVRAIDEBITAMENTO)

Si procederà ad esporre le dinamiche e le scelte compiute dai proponenti nel corso degli ultimi anni, che lo ha condotto allo stato di crisi in oggetto.

Le cause dell'indebitamento sono di fatto oggettive, come dimostrato dalla documentazione a corredo allegata alla presente proposta e qui sinteticamente esposta.

Il sig. De Crescenzo Marco ha contratto matrimonio in regime di separazione del bene con la s [REDACTED]
 [REDACTED] 00, stabilendo la loro casa coniugale in via N [REDACTED] i
 famiglia e residenza all. "2"). Dall'unione sono nati [REDACTED]

Dunque, attualmente il suo nucleo familiare è così composto (Cfr. certificato stato di famiglia e residenza, all. "2"):

De Crescenzo Marco, na [REDACTED]
 [REDACTED] (coniuge);

Le entrate del nucleo familiare, nei tre anni precedenti, dedotte dalla Certificazione Unica 2018-2020, vengono riportate nella sottoscritta tabella.

ANNO DI RIFERIMENTO C.U.	REDDITO ANNUO NETTO	REDDITO MENSILE NETTO (14 mensilità)
2018	€ 23.733,20	€ 1.695,23
2019	€ 23.236,92	€ 1.659,78
2020	€ 23.255,21	€ 1.661,09
2021	€ 24.202,76	€ 1.728,77

Tutti gli importi riportati nelle tabelle sono indicati al netto di imposte e contributi.

Come si evince dalle buste paghe esibite e dalle dichiarazioni C.U. 2021 il reddito mensile netto è di € 1.729,00 circa (14 mensilità)

Il nucleo familiare, come emerge dall'"Elenco Spese", sopporta le seguenti spese annue:

SPESA	IMPORTO MENSILE
ENEL	€ 50,00
ACQUA	€ 50,00
GAS	€ 48,00
TASI	€ 49,00
Telefono casa	€ 30,00
Ricariche cellulari per la famiglia	€ 40,00
Spese auto (polizza RCA, bollo e benzina)	€ 65,00
Condominio	€ 102,00
Spese extra (libri, abbigliamento e farmaci, guasto auto, cura alla persona, cura della casa ecc.)	€ 175,00
Vitto (alimenti e cura della casa)	€ 550,00
TOTALE	€ 1.159,00

L'importo mensile per il mantenimento del nucleo familiare non è inferiore ad € 1.159,00.

A detti importi vanno applicate le ulteriori trattenute mensili dovute agli impegni finanziari assunti, come di seguito riportate (dati aggiornati al 31-03-2021):

Rapporto Finanziario	Creditore	Data di stipula	Importo Finanziato	Durata	Rata Mensile	Importo Versato	Debito residuo
Mutuo Ipotecario n. 1473597		24-04-2007	€ 156.800,00	30 anni	€ 951,83	€ 95.183,00 circa	€ 170.270,49
Cessione del quinto n. 10083328		01-07-2017	€ 19.801,98	10 anni	€ 211,00	€ 9.284,00	€ 16.036,00
Delega di pagamento n. 24635		24-04-2020	€ 30.001,40	10 anni	€ 365,00	€ 4.015,00	€ 39.785,00
Totale al 23-03-2021					€ 1.527,83	€ 1.527,83	€ 226.091,49

* come da decadenza del beneficio del termine del 12-012-2018;

** come da montante residuo (importo rata mensile X n. rate residuo al 03/2021)

SQUILIBRIO ENTRATE/USCITE MENSILI SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

	USCITE MENSILI	ENTRATE MENSILI LORDE
IMPEGNI FINANZIARI	€ 1.527,83	
SPESE MENSILI MEDIE	€ 1.159,00	
STIPENDIO De Crescenzo		€ 1.729,00
TOTALE	€ 2.686,83	€ 1.729,00

Pertanto, atteso che per il fabbisogno dell'intero nucleo familiare, comprese le spese per gli impegni finanziari, è necessaria una somma minima non inferiore a € 2.686,83 e che l'importo della retribuzione mensile del proponente risulta essere pari ad € 1.729,00, vi è stata l'impossibilità oggettiva di provvedere al pagamento del mutuo, dovendo ricorrere, nell'ultimo periodo, all'aiuto di parenti e amici che contribuendo con piccole somme, hanno permesso al richiedente di continuare a pagare regolarmente almeno le trattenute in busta paga.

4. DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI - MERITEVOLEZZA.

Il legislatore, nell'emanazione della Legge n. 3/2012, oltre ai suddetti requisiti oggettivi e soggettivi, sembra abbia voluto rimarcare, nuovamente, il requisito della c.d. "meritevolezza". Tale requisito è richiesto al fine di evitare che il debitore possa assumere comportamenti opportunistici, indebitandosi ingiustificatamente e facendo poi ricorso allo strumento di composizione della crisi come forma di liberazione per e obbligazioni assunte.

Dunque, per valutare l'esistenza del requisito della meritevolezza, occorre verificare la natura non colposa del sovraindebitamento e la diligenza del debitore nella valutazione della propria capacità nell'adempiere alle obbligazioni assunte.

Si ritiene, altresì, che per completare l'indagine in ordine al requisito della meritevolezza, occorrerebbe anche verificare il comportamento del creditore, soprattutto per quanto concerne il credito al consumo, verificando la

diligenza e la correttezza del creditore medesimo nella concessione di credito ad un soggetto già indebitato (c.d. valutazione del merito creditizio).


Nella fattispecie in esame si ritiene sussistere il requisito della meritevolezza.

All'uopo è opportuno evidenziare quanto segue:

"Il sottoscritto Marco De Crescenzo sono dipendente della società [redacted] con contratto a tempo indeterminato dal 01-07-1999 con mansione di [redacted]. Ho contratto matrimonio in regime di separazione del bene con la sig.ra [redacted] stabilendo la casa coniugale in via [redacted] (Cfr. certificato di stato di famiglia e residenza all. "2"). Dall'unione sono nati, [redacted] 9. Nel 2007 decisi di compiere il grande passo e comprai casa dove risiedo. Così chiesi ed ottenni il mutuo Ipotecario n. 14 [redacted] Banca Spa per € 156.800,00. Mutuo a tasso fisso con rata mensile di € 951,83 e durata 30 anni. Prima rata 31-05-2007. L'immobile venne acquistato da me che avevo la nuda proprietà e da mio suocero il sig. [redacted] quale usufruttuario. Nel 2007 il mio stipendio lordo era di circa [redacted] annuo con una busta paga mensile di [redacted] circa come si evince dall'estratto previdenziale allegato. Mio suocero percepiva una pensione di circa [redacted] mese quale ex dipendente della [redacted] li. Nel concreto il mutuo veniva pagato solo da me. Nel 2009 nasceva mia [redacted] spese mensili per condurre iniziarono ad aumentare. Inoltre mi arrivarono alcune cartelle da parte dell'allora "Equitalia" che andai a rateizzare in 38 rate da [redacted]. Quindi, alla fine del 2009 avevo un reddito mensile netto di circa [redacted] cui dovevo pagare la rata del mutuo di [redacted] la rata della dilazione delle cartelle Equitalia di € [redacted] dovevo mantenere una famiglia con due figli piccoli. Preso dallo sconforto mi ritrovai senza sapere come in giri [redacted] [redacted] In quel periodo, poiché era venuto a mancare il reddito, mia moglie non riuscì più a pagare le rate del mutuo con la [redacted]. Dopo la detenzione, ritornai a lavorare presso la [redacted] dopo qualche mese sono riuscito a trovare accordo con la Banca per rientrare delle rate arretrate. Nel frattempo, più volte ho chiesto di avere una riduzione della rata mensile che non mi è stata mai accettata. Sono riuscito a pagare fino ad ottobre del 2018, poi non ci sono più riuscito. Dalla stipula del mutuo fino ad ottobre del 2018 ho restituito alla Banca circa [redacted] 18 mi arriva la decadenza del beneficio del termine in cui mi si intima di pagare la somma di € [redacted] 31-11-2018). Il 20-04-2018 mi viene notificato atto di precetto ed il 13-06-2018 atto di pignoramento dell'immobile. Inizio tutta la procedura esecutiva ed il giorno 03-04-2019 vennero a fare la perizia dell'immobile. Quando sono venuti a fare la perizia mi sentivo perso ed impotente. Fu bandita la prima seduta d'Asta che fortunatamente andò deserta. Successivamente è stata fissata la seconda seduta d'Asta per il giorno 13-05-2020 che causa emergenza sanitaria è stata sospesa a data da destinarsi. In questa seconda seduta il

valore minimo d'asta è stato fissato ad € 130.500,00. Nel frattempo più volte ho tentato con i miei avvocati di trovare un accordo con la banca ma mi è stato sempre respinto come da documentazione allegata. “

De Crescenzo Marco



Successivamente il sig. De Crescenzo ha acceso prestito sotto forma di cessione del quinto dello stipendio prima con la Apulia Prontoprestito Spa nel 01-07-2007 poi rinnovata con la società Sigla Srl il 14-06-2017 con decorrenza 01-08-2017 con rata da € 211,00 e successivamente ha sottoscritto anche delega di pagamento con la [REDACTED] 24-04-2020 con rata da € [REDACTED]

Tenuto conto che il sovraindebitamento è un processo graduale, nel quale assume peso rilevante il finanziamento concesso ad un soggetto già indebitato, occorre che vengano fatte alcune valutazioni in merito all'atteggiamento avuto dalle società di finanziamento per quanto attiene la valutazione del c.d. merito creditizio e l'aspetto psicologico che spinge un soggetto "disperato" a fare richiesta di accesso al credito.

Invero, i dati ed i fatti esposti confermano una concreta diligenza dei debitori nell'assumere le obbligazioni. Dall'analisi della documentazione depositata emerge, comunque ed in ogni caso, che il comportamento dei debitori non costituisca atto in frode ai creditori, laddove per "atto in frode" si intende quell'atteggiamento, con valenza ingannevole, che lascia presupporre che i debitori, nell'accedere al credito, abbiano occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

Dall'altra parte, invece, è da considerare che si assiste ad una condotta diffusa nel mondo bancario e finanziario di mancata ponderazione del reale valore della garanzia concessa.

Sul punto occorre precisare che l'art. 124 bis TUB prevede che, "prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente."

All'uopo tanto giova evidenziare soprattutto per quanto attiene i finanziamenti concessi da parte di [REDACTED] Spa. che hanno concesso cessione del quinto dello stipendio e delega di pagamento, ad un soggetto che era già pesantemente indebitato e con una procedura esecutiva immobiliare in essere facilmente verificabile da un semplice accesso in CRIF.

E' una prassi ormai consolidata da tempo per gli intermediari finanziari non andare a verificare il merito creditizio e, abusando della loro posizione contrattuale dominante nei confronti di soggetti che si trovano "con le spalle al muro",

fanno sottoscrivere qualunque modulistica al loro futuro cliente, senza dare alcuna spiegazione in merito, anche che non hanno altri impegni finanziari in corso. All'uopo, va necessariamente valutato anche l'atteggiamento del creditore. Si ricorda, che gli intermediari finanziari hanno tutti gli strumenti per verificare la veridicità delle dichiarazioni dei loro futuri clienti e dunque il merito creditizio della cliente, soprattutto ne hanno l'obbligo, previsto espressamente dall'art. 124-bis del Testo Unico Bancario. All'uopo, recentemente il Tribunale di Napoli Nord, con un decreto del 18 maggio 2018, ha affrontato il tema della meritevolezza del consumatore nel sovraindebitamento.

Nella fattispecie, la banca aveva proposto reclamo contro l'omologazione di un piano del consumatore. Il Tribunale, anche in secondo grado, aveva ritenuto sussistere la meritevolezza, sul presupposto che le banche avessero continuato a finanziare il debitore istante, tenuto conto della regola di cui all'art. 124-bis del Testo Unico Bancario, che impone la verifica del merito creditizio in capo all'istituto di credito.

Più precisamente, secondo i giudici di Napoli Nord, la valutazione (in questo caso positiva) del merito creditizio da parte degli istituti di credito sarebbe stata elemento idoneo a rafforzare a valle il giudizio del Tribunale in ordine alla meritevolezza del debitore.

Alla luce di quanto esposto, si rende dunque necessario intervenire sulla massa debitoria per consentire al consumatore di recuperare le risorse necessarie ad affrontare il caro vita ed una dignitosa esistenza.

5. SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI - ESPOSIZIONE DEBITORIA - ELENCO BENI ATTIVITA'.

5.1 SOLVIBILITA'

Per quanto riguarda la solvibilità, il sig. De Crescenzo ha sempre operato secondo buona fede e con sufficiente precisione, e nonostante le difficoltà ha cercato di onorare gli impegni presi e tentato più volte addivenire ad un accordo con la Banca Unicredit Spa.

Soltanto un possibile intervento della Legge n. 3/2012 può restituire al nucleo familiare quella serenità perduta e la possibilità di uscire da un difficilissimo momento non solo economico ma soprattutto psicologico.

5.2 ELENCO DELLE PASSIVITA' ED ESPOSIZIONE DEBITORIA

Dall'esame della documentazione esibita dai proponenti, l'esposizione debitoria risulta essere la seguente:

1. Mutuo ipotecario n. 55001473597-921 [REDACTED] importo finanziato [REDACTED] cointestato [REDACTED] finalizzato all'acquisto della prima casa, sottoscritto il 24-04-2007, che si

comprende di 360 rate mensili mediamente pari a [redacted] debito residuo come da ultima comunicazione del 28-03-2021 è pari ad € 177.987,89.

2. Cessione del quinto dello stipendio con la società [redacted]

Decorrenza 01-08-2017, durata 120 mesi, rata mensile € 211,00. Rinnovo della precedente cessione del quinto con Apulia Prontoprestito Spa. Importo necessario per sostenere le spese correnti. Debito residuo come da montante alla rata n. 44 [redacted]

3. Delega di pagamento n. 24635 con [redacted], sottoscritto il 24-04-2020, decorrenza 01-06-2020. Importo finanziato [redacted] da rimborsare in 120 rate mensili da € 365,00. Importo necessario per proporre saldo e stralcio alla U [redacted] Spa. Debito residuo come da montante alla rata n. 11 € [redacted]

4. Agenzia Entrate Riscossione come da estratto conto al 23-03-2021 [redacted]

5. Condominio [redacted] debito residuo [redacted]

N.B. è in essere un piano di rientro con la società GE.SE. T per i tributi comune di Portici.

Pertanto, la situazione debitoria complessiva con indicazione dei relativi privilegi viene riportata nella seguente tabella:

Rapporto Finanziario	Creditore	Data di stipula	Importo Finanziato con privilegio	Importo Finanziato chirografario	Importo pagato	Debito residuo
Mutuo Ipotecario n. 4677813	[redacted]	24.04.07	€ 156.800,00		€ 95.183,00 circa	€ 177.987,89
CQS n. 10083328	[redacted]	14-06-2017		€ 14.217,08	€ 9.284,00	€ 16.036,00
DLG n. 2463	[redacted]	24-04-2020		€ 30.001,40	€ 4.015,00	€ 39.785,00
AER						€ 8.937,47
Condominio						€ 734,52
Totale						€ 243.480,88

Totale complessivo esposizione debitoria alla presentazione del piano è pari ad € 243.1480,88 al 31-03-2021.

5.3 ELENCO BENI ED ATTIVITA'

Il patrimonio del sig. de Crescenzo Marco e il seguente:

- dell'immobile in cui risiede, ubicato [redacted] identificato [redacted] e [redacted]

6 vani 5,5. Valore perizia CTU come da avviso di vendita € 232.000,00. La prima asta è andata deserta, valore minimo d'asta fissata per il 13-05-2020 e rinviata a data da destinarsi causa emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 per € 130.500,00.

2. Fiat Idea imma

ATTIVO		PASSIVO
Immobile come da valore minimo d'asta II	€ 130.500,00	
Auto	€ 500,00	
TOTALE	€ 131.000,00	€ 243.480,88

6. EVENTUALI ATTI DEI DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI - EVENTUALI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.

- Alla data di presentazione del Piano non esistono atti dei debitori impugnati dai creditori.
- Non sono stati rinvenuti atti dispositivi negli ultimi cinque anni.
- Atto di precetto, atto di pignoramento come da allegati nonché avviso di vendita dell'immobile. Procedura esecutiva RG 543/2018 presso il Tribunale di Napoli.

7. PROPOSTA ECONOMICO FINANZIARIA - PIANO DEL CONSUMATORE

Alla luce di tutto quanto esposto, il sig. De Crescenzo, stante l'attuale incapacità di far fronte con regolarità al monte debiti accumulato e con la piena volontà di onorare con la migliore diligenza possibile i propri impegni, propone una riformulazione della propria posizione debitoria con conservazione dell'unico immobile di proprietà, sulla scorta del seguente Piano del Consumatore con creazione di classi di creditori.

Compensi assistenza di parte pari ad € 7.488,00 Iva ed accessori inclusi saranno pagati in prededuzione, mentre i compensi dell'OCC pari ad € 9.563,38 Iva ed accessori inclusi saranno corrisposti parte in prededuzione e parte in acconto, nel dettaglio:

- € 200,00 quale acconto per nomina gestore;
- Il 20% pari ad € 1.712,68 ad accettazione preventivo;
- Il 20% pari ad € 1.912,68 deposito del piano ed attestazione in Tribunale
- Il restante 60% pari ad € 5.938,02 in prededuzione;

CREDITORI PRIVILEGIATI

- 1) Pagamento del credito privilegiato vantato da [redacted] titolo di mutuo ipotecario, da soddisfare immediatamente dopo la prededuzione, nella misura di € 110.000,00 pari al 61,80 %.

1) Pagamento del credito chirografario vantato AER 100,00%;

CREDITORI CHIROGRAFARI

- 2) Pagamento del credito chirografario vantato da [REDACTED] Cessione del quinto nella misura del 10 %;
- 3) Pagamento del credito chirografario vantato da [REDACTED] polo di delega di pagamento, nella misura del 10 %;
- 4) Pagamento del credito chirografario vantato da Condomini [REDACTED] al 10,00%

Si precisa che per i compensi OCC pari ad € 9.563,38, vengono corrisposti nella seguente modalità:

- € 200,00 quale acconto per nomina gestore;
- Il 20% pari ad € 1.712,68 ad accettazione preventivo;
- Il 20% pari ad € 1.912,68 al deposito del piano ed attestazione in Tribunale
- Il restante 60% pari ad € 5.938,02 in prededuzione;

QUADRO SODDISFAZIONE CREDITORI al 31-03-2021

Rapporto Finanziario	Creditore	Debito residuo	Rientro	Riduzione	Percentuale di soddisfazione
OCC		€ 5.938,02	€ 5.938,02	0,00	100,00%
Assistenza di parte		€ 7.488,00	€ 7.488,00	0,00	100,00%
AER		€ 8.937,47	€ 8.937,47	0,00	100,00 %
Mutuo Ipotecario n. 4677813	[REDACTED]	€ 177.987,89	€ 110.000,00	€ 67.987,89	64,60 %
CQS n. 10083328	[REDACTED]	€ 16.036,00	€ 1.603,60	€ 14.432,40	10,00 %
DLG n. 2463	[REDACTED]	€ 39.785,00	€ 3.978,50	€ 35.806,50	10,00 %
Condominio		€ 734,52	€ 73,45	€ 661,07	10,00 %
Totale		€ 256.906,90	€ 138.019,04	€ 118.887,86	52,24 %

Si precisa che il sig. De Crescenzo mette a disposizione della procedura subito dopo l'omologa la somma di € 22.363,49 per il pagamento dei compensi dell'OCC pari ad € 5.938,02 e della assistenza di parte € 7.488,00 ed € 8.937,47 per il pagamento dell'AER.

TOTALE NUOVA POTENZIALE DEBITORIA: euro 115.655,55

POSSIBILE RATA MENSILE SOSTENIBILE: euro 550,00

ARCO TEMPORALE SODDISFAZIONE CREDITORI: 17,52 anni (210,28 mesi)

I creditori chirografari andrebbero soddisfatti in media del 10,00%, mentre al creditore privilegiato verrebbe riconosciuto un importo (pari al 61,80 % del credito attuale) corrispondente al valore minimo della II seduta d'asta meno le spese della procedura.


Considerando la spesa massima che la proponente ritiene poter effettuare, tenuto conto anche delle prime necessità del nucleo familiare, si stima di poter affrontare con regolarità la nuova debitoria in poco più di 17,52 anni, lasso temporale che, considerata la durata del mutuo, appare congruo. La percentuale di soddisfazione pari ad € 110.000,00 unita alla somma già versata pari ad € 95.183,00 circa corrisponde ad un totale di € 205.183,00 pari al 130,85 % del capitale erogato (€ 156.800,00)

Riepilogando:

Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute alla data del 31-03-2021

Rapporto Finanziario	Creditore	Debito residuo	Rientro	Riduzione	Percentuale di soddisfazione
OCC		€ 6.203,22	€ 6.203,22	0,00	100,00%
Assistenza di parte		€ 7.488,00	€ 7.488,00	0,00	100,00%
AER		€ 8.937,47	€ 8.937,47	0,00	100,00 %
Mutuo Ipotecario n. 4677813		€ 177.987,89	€ 110.000,00	€ 67.987,89	64,60 %
CQS n. 10083328		€ 16.036,00	€ 1.603,60	€ 14.432,40	10,00 %
DLG n. 2463		€ 39.785,00	€ 3.978,50	€ 35.806,50	10,00 %
Condominio		€ 734,52	€ 73,45	€ 661,07	10,00 %
Totale		€ 257.172,10	€ 138.284,24	€ 118.887,86	52,24 %

De Crescenzo Marco



Dettaglio degli importi da pagare e la durata per ogni singolo creditore:

Creditore / Rapporto Finanziario	Importo	Rata	Numero rata/Importo rata	Totale
Mutuo Ipotecario n. 4077815 ceduto alla	€ 110.000,00	Dalla rata n. 1 alla rata n.200	n. 200 X € 550,00	€ 110.000,00
CQS n. 10083328	€ 1.603,60	Dalla rata n. 201 alla rata n.210 Rata n. 211	n. 10 X € 155,95 n. 1 X € 44,10	€ 1.559,50 € 44,10 € 1.603,60
DLG n. 2463	€ 3.978,50	Dalla rata n. 201 alla rata n.210 Rata n. 211	n. 10 X € 386,91 n. 1 X € 109,40	€ 3.869,10 € 109,40 € 3.978,50
Condominio	€ 73,45	Dalla rata n. 218 alla rata n.210 Rata n. 211	n. 10 X € 7,14 n. 1 X € 2,05	€ 71,40 € 2,05 € 73,45
TOTALI	€ 115.655,55	N. 210 rate mensili N. 1 rata mensile	210 X € 550,00 n. 1 X € 155,55	€ 115.500,00 € 155,55 € 115.655,55

8. FATTIBILITA' DEL PIANO - RAGIONEVOLE DURATA DEL PIANO - PROBABILE CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

8.1 FATTIBILITA' DEL PIANO

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 9, comma 2 e 15, comma 6, Legge n. 3/12 la fattibilità del Piano è di seguito dimostrata.

Così come sopra prospettato il Piano sembra essere sostenibile per i proponenti atteso che gli stessi, nel rispetto delle modalità e tempistiche previste nel Piano, a fronte del versamento di una rata mensile pari ad € 550,00, offre sufficienti garanzie di pagamento per i creditori.

Invero, per quanto attiene il pagamento del credito privilegiato vantato dallo stesso viene soddisfatto con importo superiore alla terza seduta d'asta al lordo delle spese della procedura esecutiva con le medesime garanzie

tutt'ora esistenti, per cui tale ultima società è ampiamente garantita, per ciò che attiene la riscossione viene soddisfatta immediatamente dopo l'omologa del piano.

La percentuale di pagamento nella misura del 10,00% assicurata ai creditori chirografari rientra, tra l'altro, nei limiti previsti dal R.D. n. 267/42, all'art. 160 L.F. Si ritiene così, come previsto dalla richiamata norma, applicabile in sede di concordato preventivo liquidatorio, essere assicurato un giusto temperamento tra le ragioni dei creditori chirografari e quelle dei debitori in stato di crisi (tanto ne è che alla legge *de quo* è stato conferito il nome di "legge salva suicidi").

Al fine dunque di sostenere la fattibilità del Piano si rende utile quantificare l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. All'uopo, prendendo spunto dall'art. 68 comma terzo del D.L. 12 gennaio 2019 n. 14, si ritiene idoneo prendere come punto di partenza, per tale quantificazione, l'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE, giusto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 159.

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, sono i seguenti:

Numero componenti Parametro

1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Pertanto, tenuto conto che l'assegno sociale per l'anno 2020 è pari ad € 460,28 e che i componenti del nucleo familiare dei proponenti è pari a 4, a cui corrisponde un parametro di 2,46, si ha che l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita (statisticamente) è pari ad € 1.132,29 (€ 460,28 x 2,46).

Visto che il reddito medio mensile del sig. De Crescenzo è pari ad € 1.729 per 14 mensilità;

Considerato altresì che le spese medie mensili dichiarate dal sig. De Crescenzo sono pari ad € 1.159,00, la quota disponibile è pari ad € 1.729,00 - € 1.159,00 = 1.179,00 pertanto l'istante è in grado di sostenere la rata di € 5500,00 mensile per la soddisfazione dei creditori, consentendo anche di aver un discreto margine (circa € 20,00) da

accantonare per eventuali momenti di difficoltà e far fronte, nel corso degli anni necessari al completamento del Piano, ad eventi imprevisi ed imprevedibili, garantendo dunque la sostenibilità del Piano.

Qualora nel corso dell'esecuzione dell'accordo i debitori dovessero vedere diminuita la propria capacità reddituale per cause a loro non imputabili gli stessi si riservano di modificare la proposta con l'ausilio dell'O.C.C. come previsto dall'art. 13, comma 4-ter, legge sovraindebitamento. Analogamente, qualora nel corso di esecuzione dell'accordo, i debitori dovessero veder migliorare le loro condizioni reddituali si impegnano fin da ora a modificare in senso migliorativo la proposta.

8.2 RAGIONEVOLE DURATA DEL PIANO

In assenza di una precisa e circostanziata previsione normativa di un limite di durata delle procedure di sovraindebitamento, va esclusa l'individuazione di un parametro temporale fisso rispetto al quale vagliare l'ammissibilità del Piano del Consumatore, dovendosi preferire una ponderata valutazione della singola fattispecie.

Andrà dunque omologato il Piano del Consumatore qualora la dilazione di pagamento proposta dal debitore risulti pienamente compatibile con la natura giuridica del rapporto negoziale sottostante (nel caso di specie: un mutuo fondiario per l'acquisto della prima casa), vale a dire un rapporto negoziale la cui intrinseca ed ontologica caratteristica è proprio la lunga durata. In sintesi, la ragionevolezza del termine di esecuzione della procedura di sovraindebitamento andrà vagliata tenendo conto delle peculiarità della fattispecie concreta, che, nel caso di specie, induce ad un giudizio positivo, in quanto il termine di esecuzione di diciassette anni è assolutamente conforme alla natura del rapporto negoziale sottostante (scadenza naturale del mutuo 03/2037).

La soluzione testé prospettata è assolutamente fattibile laddove si consideri che, nel caso di specie, il Piano del Consumatore si pone come alternativa di una soluzione liquidatoria (e dunque trattandosi di un mutuo fondiario l'alternativa si tradurrebbe nel soddisfacimento coattivo sul bene gravato da ipoteca) e che dalla liquidazione del bene gravato di ipoteca l'attivo distribuibile sarebbe nettamente inferiore a quanto proposto a titolo di soddisfacimento nel piano omologato. La proposta è altresì coerente con l'impianto normativo e con la *ratio* delle procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento, ossia offrire al consumatore sovraindebitato la possibilità di riemergere economicamente in una situazione scevra dai debiti, riconoscendogli una *second chance*.

Sulla base di quanto sopra esposto, delle considerazioni effettuate, nonché delle condizioni poste, i proponenti ritengono sussistere la fattibilità e la sostenibilità del Piano proposto.

8.3 ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Con riguardo alla convenienza della proposta di Piano presentata dai proponenti, si ritiene che la stessa possa essere guardata con favore, sia nell'ottica di una tutela del consumatore meritevole, sia per quanto attiene ai tempi ed alle possibilità di recupero da parte dei creditori.

All'uopo, in via preliminare, giova sottolineare lo stato di squilibrio patrimoniale della situazione economica dei proponenti, atteso che le entrate patrimoniali sono risultate e risultano del tutto insufficienti al soddisfacimento delle esigenze di sopravvivenza del proprio nucleo familiare ed al pagamento dell'intera esposizione debitoria.

L'alternativa al deposito della proposta *de quo* sarebbe quella della liquidazione dell'unico bene di proprietà dei proponenti e cioè dell'immobile sito in [REDACTED]

L'eventuale liquidazione dell'immobile, nell'ottica del soddisfacimento delle ragioni dei creditori, a modesto parere degli scriventi, va intesa anche e soprattutto con riferimento alla possibilità di esecuzione immobiliare sul relativo bene.

Infatti, la valutazione sulla convenienza del Piano del Consumatore deve fare riferimento anche ai costi delle procedure esecutive individuali funzionali alla liquidazione coatta del bene, alla lungaggine della procedura esecutiva, oltre all'incognita relativa all'effettivo prezzo di realizzazione del bene, rimesso all'esito dei tentativi di vendita da esperire a norma del codice di procedura civile (cfr. Tribunale di Napoli, 21.10.2015).

A tale proposito si precisa che è in essere la procedura esecutiva R.G. 543/2018 presso il Tribunale di Napoli. Già c'è stato una prima seduta d'asta andata deserta. La seconda è stata fissata per il 13-05-2020 ma attualmente è sospesa causa emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

L'importo minimo d'asta è pari ad € 130.500,00 che considerando proprio la crisi dovuta all'emergenza sanitaria è probabile che non sarà realizzabile dalla [REDACTED] spa che, dovendo affrontare anche le spese della procedura esecutiva nonché eventuali altri ribassi è incerta la somma che potrebbe realizzare. Con la proposta di Piano avanzata si metterebbe a disposizione un importo di € 110.000,00 che sarà rimborsato in un arco temporale di poco più di 16 anni con una rata costante di € 550,00 a partire dal mese successivo all'omologa e previa sospensione delle trattenute in busta paga (cessione con [REDACTED] Spa).

Con riferimento ai creditori chirografari, inoltre, occorre effettuare una valutazione relativa all'attività per la sua realizzazione, considerando il margine di soddisfacimento, i tempi e i costi dell'azione esecutiva. Anche per quanto attiene il pignoramento presso terzi, occorre valutare i tempi non brevi relativi al soddisfacimento del creditore, atteso

che l'esito della procedura non potrà che essere esiguo in considerazione del limite della misura di 1/5 e delle ulteriori limitazioni di cui all'art. 545 c.p.c. (per la somma eccedente il triplo dell'assegno sociale).

In pratica i vari creditori per recuperare il loro credito dovrebbero intraprendere una serie di azioni esecutive finalizzate al pignoramento del quinto dello stipendio. Ebbene, considerato che tali azioni durerebbero nel tempo, nel Piano viene posta in evidenza la circostanza, che in considerazione del combinato disposto degli artt. 550 e 524 c.p.c., qualora si procedesse a più pignoramenti dello stesso bene, il quinto dello stipendio, ne potrebbe beneficiare solo il primo creditore, mentre gli altri si devono accodare (vedasi la Legge 132/2015). La regola difatti è che, in presenza di più creditori, bisogna distinguere in base alla natura dei crediti. Qualora la natura dei crediti sia la stessa, allora l'importo da pignorare non può superare un quinto delle somme e, non potendo essere autorizzati più pignoramenti contemporaneamente, si avrà, la regola del cosiddetto "accodo": in pratica il giudice autorizza il successivo pignoramento, ma il secondo creditore potrà iniziare a soddisfarsi (prelevando il famoso "quinto" dalle somme percepite mensilmente) solo quando il creditore precedente sia stato pagato integralmente. Qualora invece i crediti vantati avessero natura diversa, allora sono possibili ulteriori pignoramenti dello stipendio oltre al primo, a condizione che, lo stipendio non scende al disotto della metà.

In considerazione di quanto esposto, visti gli importi vantati dei creditori chirografari, è evidente che una procedura esecutiva immobiliare, ma anche una mobiliare, sarebbe inopportuna ed antieconomica per costi, tempi e, soprattutto, per quanto attiene alla procedura immobiliare, per l'incognita relativa all'effettiva somma realizzata dalla vendita dell'unico bene immobile, che renderebbe particolarmente aleatoria la percentuale di soddisfacimento del territorio chirografario, atteso che sarebbe necessario il preliminare pagamento di tutte le spese in prededuzione.

L'eventuale omologazione del Piano, invece, consentirebbe, seppure in percentuale, un immediato e contestuale soddisfacimento del residuo ancora dovuto ai creditori chirografari e, considerando quanto è già stato versato dai proponenti, gli stessi avrebbero realizzato una percentuale di soddisfacimento effettiva nettamente superiore al 40% offerto con la proposta di Piano del Consumatore.

9. CONCLUSIONI

La presente proposta rappresenta una chiara espressione della diligenza del sig. De Crescenzo rispetto al soddisfacimento, seppur parziale, di tutti i debiti contratti. Un eventuale non accoglimento della stessa non rappresenta una maggiore garanzia per i creditori di recupero dell'intero credito vantato, in considerazione dello squilibrio tra disponibilità finanziarie e esposizione debitoria, e rappresenterebbe di fatto una gravissima preclusione

verso la possibilità della famiglia ad una vita dignitosa e costruttiva. Ad oggi il piano presentato risulta sostenibile sia in termini economico-finanziari sia secondo le valutazioni che gli stessi debitori hanno formulato agli scriventi.

Napoli, 31-03-2021

Per delega e ratifica


Marco De Crescenzo



I Consulente Tecnico di Parte

Dr. Francesco Di Genaro

Dr. Biagio Maceri



Allegati:

1. Carta d'identità e codice fiscale;
2. Certificato di residenza storico, certificato stato di famiglia, certificato di matrimonio con annotazione;
3. Estratto conto previdenziale INPS;
4. Certificato Certificato Carichi pendenti e Casellario giudiziario;
5. Crif alla data del 30-09-2020, CTC al 15-09-2020;
6. Centrale rischi Banca d'Italia al 17-09-2020;
7. Buste paghe dal mese di marzo 2020 al mese di marzo 2021;
8. C.U. dal 2018 al 2021;
9. Contratto di mutuo con n. 55-00-1473597-921;
10. Decadenza del beneficio del termine del mutuo e diniego proposta di rientro;
11. Valutazione commerciale immobile da parte agenzia [REDACTED];
12. Atto di Precetto da parte de [REDACTED];
13. Atto di Pignoramento della [REDACTED];
14. Nomina custode, avviso di vendita ed istanza rinegoziazione mutuo ;
15. Proposte transattive e relativi riscontri negativi;
16. Visure immobili;
17. Contratto cessione del quinto [REDACTED];
18. Contratto della cessione del quinto con [REDACTED] Spa rinego [REDACTED];
19. Contratto delega di pagamento con Avvera Sp [REDACTED];
20. Estratto debitorio condominio via [REDACTED];
21. Raccomandata datata 28-03-2021 della [REDACTED] precisazione debito [REDACTED];
22. Visura PRA;
23. Estratto ruolo AER al 20-01-2021;